



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE SALE GIOCHI

E PER INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO

Approvato con delibera Consiglio comunale n. **6** del **17.3.2008**.

INDICE

ART. 1 - FONTI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI	- Pag. 3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI	- Pag. 3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI	- Pag. 3
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI	- Pag. 4
ART. 5 - ESERCIZI AUTORIZZABILI	- Pag. 4
ART. 6 - DURATA DELLA LICENZA	- Pag. 5
ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	- Pag. 5
ART. 8 - TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI	- Pag. 6
ART. 9 - ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI	- Pag. 6
ART. 10 - LICENZE TEMPORANEE	- Pag. 6
ART. 11 - SUBINGRESSO	- Pag. 6
ART. 12 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	- Pag. 7
ART. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI E DEL TITOLARE DI LICENZA PER GIOCHI LECITI	- Pag. 8
ART. 14 - ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA GIOCHI	- Pag. 9
ART. 15 - ORARI	- Pag. 9
ART. 16 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'	- Pag. 9
ART. 17 - REVOCA DELLA LICENZA	- Pag. 9
ART. 18 - VIGILANZA E SANZIONI	- Pag. 10
ART. 19 - NORMA FINALE	- Pag. 10

Art. 1 – FONTI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.
2. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata al rilascio della licenza da parte del Responsabile di Servizio competente ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e dall'art. 107 del D.Lgs. 267/00.
3. Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 2° sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18/06/1931, n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI

1. Per sala pubblica per giochi leciti, in seguito chiamata convenzionalmente “sala giochi” si intende un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotati di almeno n. 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici¹.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali adibiti a sala giochi devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal Piano Regolatore Generale, dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene Pubblica o da eventuali strumenti successivi, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.
2. I locali devono essere ben aerati.
3. I locali devono avere una superficie utile minima non inferiore a 5 mq. per ogni apparecchio, di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. esclusi i servizi e gli accessori.
4. I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 06/05/1940, n. 635 e al D.M. 17/12/1992, n. 564.
5. Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del R.D. 773/1931, della L. 287/91 e della L.R. 38/06.
6. Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia.
7. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esclusi i superalcolici, esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi della L.R. 29/12/2006, n. 38, art. 8, comma 6, lett. a) purchè la superficie destinata alla somministrazione, compreso il banco bar e l'arredamento relativo non siano superiori a un quarto della superficie complessiva a disposizione e siano collocati all'interno della sala stessa. La somministrazione di alimenti e bevande, può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

¹ Non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo e i jou-box

8. Sono rilasciabili licenze per sale giochi all'interno di Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, purchè gli apparecchi da gioco siano installati in locale appositamente predisposto ed attrezzato.
9. Nel caso in cui la sala giochi sia ubicata in zona residenziale è obbligatorio produrre una relazione previsionale di impatto acustico (legge 447/95).

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità da parte di chi li utilizza.
2. E' consentita solo l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento, è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi, dovranno avere le caratteristiche di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed essere muniti dei relativi nulla osta.
3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizza lucro, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.

ART. 5 – ESERCIZI AUTORIZZABILI

1. I nuovi esercizi e quelli oggetto di trasferimento non devono essere ubicati muro a muro con esercizi esistenti cioè non potranno essere ubicati in locali confinanti orizzontalmente o verticalmente con altri esercizi di sala giochi.
2. Per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico non è consentita l'apertura di sale gioco nelle vie e piazze del centro storico – “Nucleo di antica formazione” come individuato nel P.R.G.C.
3. Le sale giochi devono essere distanti almeno 200 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, cimiteri, case di cura, strutture protette in genere.
4. La misurazione delle distanze di cui al comma 3 viene effettuata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso principali all'edificio. Non sono previste distanze minime, qualora gli esercizi si collochino all'interno di centri commerciali. Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.
5. I requisiti per il rilascio della licenza di sala giochi sono:
 - a) Il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 e degli artt. 1 e 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci della Società di persone, o degli amministratori della società di capitali. Per le S.a.s. i requisiti morali sono da richiedere solo per i soci accomandatari.
 - b) Nei confronti delle stesse persone di cui alla precedente lettera a) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575, riportate nell'allegato n. 1 del D.Lgs. 08/04/1994, n. 490.
 - c) La sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.
 - d) La sussistenza del requisito di cui al comma 3 dell'art. 3 (superficie minima).
 - e) La sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali.
 - f) La rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento del T.U.L.P.S.
 - g) Il parere favorevole dell'Ufficio urbanistica.
 - h) Il parere favorevole dell'Ufficio polizia municipale

6. Il provvedimento di rilascio della licenza di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto, ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

ART. 6 – DURATA DELLA LICENZA

La licenza ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. a) del D.P.R. 311/01

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il richiedente di una nuova licenza deve presentare apposita domanda in bollo, con indicato:
- a) Le generalità e il codice fiscale e, in caso di società o di associazione, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.
 - b) Descrizione dell'insegna.
 - c) Descrizione dell'attività
 - d) Il numero e il tipo di apparecchi da installare
 - e) L'ubicazione e il titolo di disponibilità dei locali
 - f) Dichiarazione relativa alla capienza delle persone

Allegando:

- planimetria del locale;
- Pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile e dell'area con indicato il foglio ed il mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze.

In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente:

- a) fotocopia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'installazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 e comma 7;
(qualora il nulla osta sia intestato a una ditta diversa rispetto a quella della sala giochi, il richiedente l'autorizzazione dovrà dichiarare che gli apparecchi utilizzati sono quelli indicati in detto nulla)
- b) collaudo di sovraccarico (400 Kg./mq.) sottoscritto da un tecnico abilitato;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti;
- d) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la capienza del locale in base alla superficie, alle uscite di sicurezza e al numero e tipo di giochi, oppure fotocopia del certificato prevenzione incendi se la capienza è superiore a 100 persone. In quest'ultimo caso il certificato di prevenzione incendi può essere sostituito da autocertificazione resa sotto la responsabilità penale del dichiarante che attesti il possesso di tale certificato e le prescrizioni in esso contenute;
- e) due copie della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/06/2004, con la quale è stata approvata la zonizzazione acustica del territorio del Comune di Castellamonte;

- f) comunicazione in carta semplice dell'orario praticato;
- g) elenco giochi
- h) dichiarazione ai sensi della L. 13/89 in merito all'accessibilità
- i) marca da bollo da applicare sulla licenza

IN CASO DI ATTIVITA' CONTEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE

il richiedente dovrà altresì presentare:

- a) una DIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- b) una DIA ai fini della registrazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari;
- c) n. 3 planimetrie in pianta non superiore a 1:100 con evidenziati i locali, le aree e le attrezzature utilizzati per la somministrazione

ART. 8 – TRASFERIMENTO DI SALE GIOCO

1. Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva autorizzazione comunale ed è concesso purchè sussistano i requisiti di cui all'art. 3 (caratteristiche dei locali) e all'art. 5 (esercizi autorizzabili) commi 1, 2, 3.

ART. 9 – ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI

1. L'esercente deve iniziare l'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza a pena di decadenza, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di tre mesi.

ART. 10 – LICENZE TEMPORANEE

1. Nell'ambito di fiere e festival e altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate licenze per sale giochi valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
2. Le attività di cui al comma 1, sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto applicabili.
3. Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui al comma 1, presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla legge 18/03/1968, n. 337, così come modificata dai D.P.R. 21/04/1994, n. 394, devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti.

ART. 11- SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto tra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro 90 giorni dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza del diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda contenente le dichiarazioni di cui all'art. 6 e allegando:
 - a) licenza rilasciata al cedente l'azienda;

- b) copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato, oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.
2. In caso di subingresso per acquisto di azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può richiedere l'adeguamento, o, se questo non è materialmente possibile, delle migliorie.
3. Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte, comporta il rilascio di una licenza al subentrante. A tale fine gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa a pena di decadenza del diritto di esercitare l'attività, devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione;
4. Sia in caso di subingresso per atto tra vivi che in caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi, l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per causa di forza maggiore.

ART. 12 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Ai sensi delle determinazioni direttoriali dell'AAMS in data 27/10/2003 e 18/01/2007, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS sono installabili nel seguente modo:

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile: un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq., fino a un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile: un apparecchio e congegno ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori mq. 100, fino a un numero massimo pari a 4.
3. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile: un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino a un numero massimo pari a 6.
4. In ciascuna **sala pubblica da gioco**: un apparecchio o congegno ogni 5 metri quadrati di superficie dei locali. Nel suddetto esercizio il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita.
5. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ippiche o sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.: un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. fino a un numero massimo di 8.
6. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., un apparecchio o congegno ogni 15 mq. di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni, non può essere superiore a 2 fino a 50 mq., di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq., fino a un numero massimo pari a 4.
7. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/01, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1) e 2), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

8. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
9. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003.
10. Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,4,7 e 8 dell'art. 2 del del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., nel senso che ne è consentita l'installazione solo se è presente almeno un apparecchio o congegno di tipo diverso (anche meccanico).
11. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2,3,7 e 8 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui (cioè a contatto) agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2,, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, sono collocati in aree specificamente dedicate.
12. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI E DEL TITOLARE DI LICENZA PER GIOCHI LECITI

1. Il titolare della sala giochi, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, deve adempiere ai seguenti obblighi:
 - esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI";
 - tenere esposti all'interno dell'esercizio e in luogo ben visibile al pubblico, la licenza d'esercizio, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco, l'età minima degli utilizzatori dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
 - esporre all'esterno dell'esercizio in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
 - collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non recare intralcio.
2. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della L.R. 38/2006, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.
3. Nel caso di cui al precedente comma, non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande così come il titolare non potrà in alcun modo esporre all'esterno della sala giochi un'insegna che pubblicizzi l'attività complementare di pubblico esercizio.
4. Qualora il titolare intenda modificare la superficie dei locali adibiti a sala giochi, dovrà presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco contenente la seguente documentazione:
 - a) estremi del relativo certificato di agibilità;
 - b) la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi);

- c) la data del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti;
- d) in caso di aumento del numero dei giochi esistenti, relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta dalla sala giochi a seguito dell'aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale.

ART. 14 – ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA GIOCHI

1. E' consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 del comma 6 del T.U.L.P.S. soltanto ai maggiorenni di anni 18. Per i restanti giochi, il divieto vale per i minori di anni 14.

ART. 15 – ORARI

1. La fascia oraria di apertura delle sale giochi è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che sia effettuato, per i singoli casi, un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.
3. I giochi leciti installati in strutture diverse dalle sale giochi, possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura delle attività principali.

ART. 16 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare della licenza di sala giochi, può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore.
2. Il titolare può sospendere l'attività per un massimo di 30 giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
3. La sospensione da 30 a 90 giorni, deve essere comunicata per iscritto. Per un periodo superiore, la sospensione deve essere autorizzata.

ART. 17 – REVOCA DELLA LICENZA

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, la licenza può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) abuso del titolare (art. 10 del T.U.L.P.S.);
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo casi di forza maggiore: periodo comunque non prorogabile in nessun caso oltre un anno;
 - c) perdita dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 5 da parte del titolare della licenza e dei legali rappresentanti in caso di società;
 - d) mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore;
 - e) su richiesta del Questore, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del T.U.L.P.S.)

ART. 18 – VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e apparecchi da gioco in genere, è competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.
2. Il responsabile di Servizio competente ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con sanzione pecuniaria ed accessoria indicate di seguito:
 - a) sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 applicata ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689.
4. Resta fermo il rimando dell'apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e successive modifiche e integrazioni

ART. 19 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia.